

Relazione su alcuni aspetti critici dell'Atto n. 229

Art. 2 Definizioni.

La **lettera a)** definisce il concetto di "**aree sciabili attrezzate**", quali "superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve".

In sostanza viene utilizzata la definizione contenuta all'articolo 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Tale definizione **potrebbe essere** tuttavia **sostituita**, anche per coerenza, con quella indicata dall'Allegato 2 (*Procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale nell'ambito del rischio valanghe*) della **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019**, recante "*Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe* (G.U. 2 ottobre 2019, n. 231), di seguito riportata:

"Aree sciabili gestite: l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell'insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato".

La residua parte del territorio al di fuori delle aree abitate (aree antropizzate) e delle aree sciabili gestite è definita dalla stessa direttiva "**territorio aperto**" ed è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo (così definito dalla Direttiva sopracitata).

Tuttavia si osserva che, poiché nel **testo** dello schema è utilizzato **numerose volte** il riferimento ad "aree sciabili attrezzate", la sostituzione con "aree sciabili gestite" genererebbe una formulazione sgradevole per quanto riguarda il linguaggio quando abbinato alla parole "gestori" (*i gestori delle aree sciabili gestite*). Pertanto si propone di mantenere la formula ipotizzata di "**aree sciabili attrezzate**" utilizzando tuttavia la **definizione** contenuta nella **Direttiva del P.C.M. 12 agosto 2019**.

Per quanto riguarda le **altre definizioni** si propone la **modifica** di quelle relative a: sci da fondo, *Snowboard*, *Telemark*, nonché l'**inserimento** delle definizioni di ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), racchette da neve, sci alpinismo, sci-escursionismo, sci fuori pista (o *free-ride*), in quanto concetti richiamati ma non definiti.

Articolo 4 - Aree sciabili attrezzate

L'articolo 4, nella formulazione del comma 1, fornisce nuovamente una definizione di "aree sciabili attrezzate" quando essa è stata già precisata dalla lettera a) dell'articolo 2.

Si tratta di una **duplicazione** di definizioni riferite al medesimo oggetto.

Lasciando la definizione alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, facendo riferimento a quella di "Aree sciabili attrezzate", all'articolo 4, comma 1, si provvede ad indicare le attività in esse possibili, come peraltro individuate dallo schema proposto.

Articolo 6 - Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

Il comma 1 indica i requisiti tecnici che le piste devono possedere. In particolare alla lettera a) si specifica che esse "devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali".

Il riferimento a "zone idrogeologicamente idonee", tuttavia, evidenzia unicamente che tali tracciati dovrebbero essere immuni da frane, colate detritiche ed alluvioni. Non viene minimamente preso in considerazione il tema delle valanghe, che, di contro, assume particolare valenza in materia di prevenzione.

Articolo 9 – Obblighi del gestore

Sono richiamate "condizioni di sicurezza" che, però, possono "tecnicamente" essere riferite esclusivamente ad un impianto.

Rispetto alla legislazione vigente viene espunto dal testo il riferimento alla normativa regionale che attualmente regola la materia ai sensi della stessa legge n. 363. In sostanza, "sicurezza" diventa un termine vago e non supportato, come "necessariamente" dovrebbe avvenire, da una qualsiasi norma che ne definisca l'ambito.

Utilizzando il concetto "*i gestori proteggono*" in luogo di quello vigente "*i gestori hanno l'obbligo di proteggere*" si attenua la responsabilità dei gestori delle aree sciabili nel proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo, riducendola ad una mera attività di gestione (come peraltro il primo periodo dello stesso articolo sulla "sicurezza delle piste").

Si aggiunga che la formulazione del secondo periodo sulla protezione da ostacoli contrasta con la rubrica dell'articolo 9 che indica le attività da esso contemplate quali "obblighi" dei gestori.

Si valuti, quindi, l'opportunità di sostituire la parola "*proteggono*" con le seguenti "*hanno l'obbligo di proteggere*".

22 – Transito e risalita

Per motivi di uniformità del testo la parola "*ciaspole*" va sostituita con quelle "*racchette da neve*".

23 – Mezzi meccanici

Il **comma 1** vieta (pena una sanzione da 100 a 150 euro) l'accesso sulle piste da sci di qualsiasi mezzo meccanico (motoslitte, gatti delle nevi, *quad*), salvo quanto previsto dai commi successivi.

La formulazione del **comma 2** non appare chiara.

Si precisa che “i mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza”.

Rispetto alla normativa vigente vengono ricompresi anche i “*mezzi di soccorso*”, con la conseguenza che un mezzo di soccorso - tipico caso, la motoslitta che scende o risale la pista con l'apposita barella (toboga) - potrebbe intervenire soltanto dopo che fosse stata attivata la specifica segnaletica, prevista dal successivo periodo del comma 2, indicante “mezzi meccanici in movimento” apposta in diversi punti degli impianti e delle piste, con conseguente ritardo, se non pregiudizio, delle operazioni di soccorso.

L'accesso alle piste dei mezzi di soccorso per necessità ed urgenza deve sempre essere garantita senza alcun altro adempimento e ritardo. Tali mezzi devono essere guidati utilizzando gli appositi dispositivi ottici ed acustici (lampeggianti e sirena) atti a segnalare la presenza.

Sarebbe pertanto necessario eliminare l'espressione “nonché al soccorso” riferendo la disposizione ai soli mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione.

Più in generale, non si comprende il riferimento “*a questi ultimi*”, che sembrerebbe riguardare gli impianti sciistici (cioè funivie, cabinovie e seggiovie) quando la disposizione è riferita ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste. Forse il legislatore voleva ricomprendere tra gli impianti sciistici anche i rifugi e quindi riferire la disposizione ai mezzi che trasportano viveri e rifornimenti ad essi ?

Si segnala altresì che, mentre la vigente norma riferisce l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti, il testo proposto stabilisce che l'accesso sulle piste di tali mezzi deve essere preceduto da una apposita segnaletica luminosa e acustica, indicante “mezzi meccanici in movimento” sulle piste, apposta sia alla stazione di partenza degli impianti sia all'inizio della pista di discesa sia, in caso di confluenza di piste, nei relativi tratti di raccordo (tabelloni e pali lampeggianti e dotati di sirene ?).

Si rileva come si dia per scontato che i mezzi richiamati siano dotati di serie dei segnalatori luminosi e acustici, il che, invece, andrebbe precisato, come peraltro avviene nella normativa corrente.

Peraltro, nel caso di mezzi meccanici adibiti alla manutenzione della pista che operino durante l'orario di apertura per motivi di urgenza, sarebbe più opportuno che una pista interessata da un intervento di manutenzione fosse interdetta agli sciatori.

Va altresì integrato il **comma 3** ricomprendendo, ai fini della precedenza da parte degli sciatori, anche i mezzi meccanici adibiti al soccorso.

Art. 24 – Sci fuori pista e sci-alpinismo

La rubrica dell'articolo 24 fa riferimento alle attività dello sci fuori pista e dello sci alpinismo. Si tratta di una formulazione un po' desueta, in quanto sono ormai numerose le attività sportive in montagna che vengono praticate anche al di fuori delle aree sciabili attrezzate.

Pertanto se ne propone la riformulazione in “*Sci fuoripista e attività in territorio aperto*”.

Lo schema prevede, al **comma 2**, l’obbligo di essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (ARVA), pala e sonda da neve omologati secondo la normativa vigente per i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista e le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al fine di garantire un idoneo intervento di soccorso.

Si tratta dei c.d. strumenti di “*autosoccorso*” utilizzati dai praticanti per effettuare una prima azione di ricerca delle persone travolte dalla valanga, che tuttavia bisogna saper utilizzare, considerando che il tempo di sopravvivenza sotto una valanga – in assenza di traumi importanti – è pari a circa 20 minuti.

La norma trae origine dai principi e criteri direttivi indicati dall’articolo 9, comma 1, lettera b), n. 3 della legge delega n. 86 del 2019: “*revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge n. 363 del 2003, prevedendo l’individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza*”.

Attualmente la legge 363, all’articolo 17, comma 2, prevede l’obbligo di tali strumenti per i soggetti che praticano lo sci-alpinismo, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe.

Rispetto alla nuova formulazione proposta si osserva che l’obbligo viene esteso a chi pratica “attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve”. Tale formulazione risulta assai generica rispetto al concetto di “**ambiente innevato**”, in quanto qualsiasi superficie ricoperta di neve potrebbe essere considerata tale e quindi, chi la calpestasse dovrebbe essere dotato di tali strumenti, pena la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 2, lettera h).

L’obbligo potrebbe, pertanto, essere esteso agli escursionisti solo qualora le situazioni climatiche e nivologiche comportassero elevati pericoli di valanghe.

Tale impostazione ha già trovato accoglimento nell’articolo 14, comma 3, della legge 1° ottobre 2014, n. 26 della Regione Lombardia (come modificato dall’articolo 14 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15).

Si osserva, ancora, che il principio, precedentemente richiamato, della legge delega n. 86 fa riferimento “*alla pratica dello sci-alpinismo e alle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate*” e, conseguentemente risulterebbe difficile considerare le “attività escursionistiche” tra le “*altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate*” in quanto le attività escursionistiche sono praticate al di fuori delle “aree sciabili attrezzate”, cioè in quel territorio che il DPCM 12 agosto 2019 definisce “aperto” e che è percorribile dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

Inoltre sarebbe opportuno che il legislatore utilizzasse propriamente i termini di “**pericolo**” e “**rischio**”, già considerati quasi come sinonimi nella stessa legge n. 363.

In realtà, il pericolo è un aspetto oggettivo del territorio: un'area può essere soggetta al pericolo di valanghe. Il rischio è invece una componente soggettiva: lo sci-alpinista, l'escursionista, l'alpinista assume per propria libera scelta il rischio di percorrere o attraversare un'area in cui sussiste il pericolo di valanghe.

Si ritiene poi necessario sostituire **il termine ARVA con ARTVA**, in quanto il termine ARVA è un marchio registrato e non è utilizzabile, mentre ARTVA è l'acronimo di "Apparecchio Ricerca Travolti in VALanga".

Lo schema precisa che tali strumenti devono essere "omologati secondo la normativa vigente".

Al riguardo si segnala che solo l'ARTVA è soggetto ad omologazione europea (2006/771/CE, poi modificata dalla Decisione 2009/381/CE; Raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 emessa da ECC, Comitato di armonizzazione a livello europeo dell'uso delle radio-frequenze da cui discende lo standard ETSI EN 300 718).

Le pale da neve per soccorso sono normate unicamente dallo Standard UIAA "Avalanche Rescue Shovels - UIAA 156_V2 June 2018), mentre **non** esistono **omologazioni** per le **sonde** da soccorso in valanga. Al riguardo si sottolinea che gli standard UIAA sono emessi da una associazione privata, l'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche, e non hanno valore legale come le "norme europee" (o altre emesse da enti certificatori) .

Si rischia pertanto di introdurre requisiti di omologazione dei materiali che non sono presenti nell'ordinamento, né attuabili nel breve termine.

Conseguentemente si propone una **riformulazione del comma 2**, prevedendo l'obbligo di dotazione di ARTVA, pala e sonda nel caso di **attività sciistiche o alpinistiche o escursionistiche, a prescindere dalla tipologia dell'attrezzatura utilizzata**, praticate su territorio aperto in ambienti innevati **in presenza di pericolo di valanghe**, e ciò anche in caso di attività di sci fuoripista all'interno delle aree sciabili attrezzate.

La nuova formulazione **escluderebbe**, pertanto, l'applicazione della sanzione da 100 a 150 euro in assenza di tale strumentazione in caso di attività sciistica, alpinistica ed escursionistica effettuata **in territori nei quali non sussista un pericolo di valanghe**.

Peraltro la presenza delle forze dell'ordine è auspicabile lungo le piste da sci (dove si è in presenza di un elevato numero di sciatori), anziché distribuirle in repressive attività di controllo nei confronti di un numero assai più contenuto di praticanti.

Il successivo **comma 3** prevede che i gestori degli impianti di risalita e i Comuni possano segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati.

Si tratta di una attività svolta in quel "territorio aperto" come definito dall'Allegato 2 del D.P.C.M. 12 agosto 2019 (territorio al di fuori delle aree antropizzate e delle aree sciabili gestite), che è percorribile dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo.

Ora, attribuendo un valore normativo a quella che sarebbe una indicazione turistica prevista dal comma 3, avrebbe l'effetto di produrre una responsabilità in capo agli amministratori comunali. Infatti, considerando che il comma 1 del medesimo articolo 24 esenta da qualsiasi responsabilità il concessionario e il gestore degli impianti di risalita per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista, ne risulterebbe "residualmente" responsabile, sia ai fini civili che penali, il sindaco territorialmente competente che, per la propria "cautela giudiziaria" sarebbe indotto a chiudere l'accesso ai percorsi fuori pista "maggiormente praticati", con ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione e frequentazione della montagna, che certamente non rappresenta una delle finalità del provvedimento.

Conseguentemente sarebbe auspicabile la **soppressione del comma 3** dello schema, lasciando l'indicazione dei percorsi fuori pista maggiormente praticati alle numerose guide pubblicate in argomento.

Il **comma 4** prevede che gestori esponano quotidianamente i bollettini di pericolo delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

Generalmente alle stazioni partenza e di arrivo degli impianti i gestori già segnalano su appositi pannelli visivi i livelli (da 1 a 5) di pericolo valanghe.

Il testo andrebbe riformulato prevedendo per i gestori degli impianti di risalita l'obbligo di esporre tali pannelli informativi, nonché di affiggere quotidianamente i bollettini di "pericolo valanghe" redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

Il **comma 5** prevede che il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, possa destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Rispetto a tale formulazione il CAI ne propone l'integrazione ricomprendendo anche la risalita nella pratica dell'escursionismo e che per tali percorsi il pericolo sia stato mitigato e, ove non sussistesse il pericolo valanghe, fossero praticabili senza l'utilizzo del kit di autosoccorso. Tali disposizioni sono – ad esempio - applicabili nel caso di un rifugio posizionato non lungo una pista da sci, ma raggiungibile in salita tramite un sentiero o una carrareccia che attraversa porzioni interne all'area sciabile attrezzata o poco fuori di essa.

Art. 25 - Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori

Il primo periodo dell'articolo 25 precisa che ogni sciatore, *snowboarder* e utente del *telemark*, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche.

Ai sensi del secondo periodo per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

La disposizione proposta dall'articolo 25, primo periodo, appare una "affermazione di buon senso", una regola individuale di comportamento, che tuttavia non andrebbe normata.

Uno “sciatore principiante” che percorresse a proprio rischio una “pista nera” si vedrebbe comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 150 euro (art. 31, lettera i).

Si tratta di una “aggravante” nella sanzione minima, in quanto tale sciatore sarebbe già punibile ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 31 nella misura da 50 a 150 euro per violazione dell’articolo 16, comma 1.

La formulazione del secondo periodo dell’articolo 25, invece, richiederebbe la presenza di una figura istituzionale qualificata (maestro di sci, forze di polizia, soccorso alpino) al fine di verificare le capacità sciistiche di ciascun utente, così determinandosi la necessità che l’utente acquisisca un sorta di “patentino” che ne attesti il livello di capacità fisiche e tecniche.

Tale approccio rischierebbe di doversi applicare a cascata anche ad altre attività sportivo-ricreative, come ad esempio quelle svolte al mare (nuoto compreso) ed a qualsiasi attività umana, comprimendo in modo irragionevole delle libertà individuali che non sono suscettibili di essere messe in discussione.

Sarebbe quindi auspicabile la soppressione del secondo periodo dell’articolo 25 o dell’intero articolo.

Art. 31 - Sanzioni

L’articolo 9 della legge delega n. 86 prevede ai numeri 3 e 4 delle lettere b) il ricorso a “*misure anche sanzionatorie*” che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza (n. 3) nonché il rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione *di un adeguato regime sanzionatorio*, il rafforzamento dell’attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo (n. 4).

Lo schema espone una serie di sanzioni pecuniarie comuni per importo su tutto il territorio nazionale per la violazione di fattispecie già presenti nel testo della legge n. 363, la cui misura è attualmente attribuita alle Regioni (da 20 a 250 euro).

Le fattispecie indicate andrebbero adeguate in conseguenza delle modifiche alle norme proposte dal CAI al secondo comma dell’articolo 24 (lo schema richiama indistintamente tutti i commi dell’articolo 24) e dalla soppressione, quanto meno, del secondo periodo dell’articolo 25.

Non sarebbe pertanto più prevista la sanzione per chi non è in grado di percorrere con gli sci una “pista nera” (art. 25). In ogni caso lo sciatore sarebbe peraltro assoggettabile alla sanzione di cui alla lettera e) prevista più in generale in relazione alla velocità e all’obbligo di prudenza (art. 16), come già previsto dalla normativa vigente (art. 9 e art. 18, co. 2, della legge n. 363 del 2003).

Art. 37 - Snowboard, telemark e altre pratiche sportive

In conseguenza del pregresso rilievo in tema di rischio e pericolo, andrebbe sostituire il riferimento a “bollettini sul rischio valanghe” con “bollettini sul pericolo valanghe”.

Proposta di parere su Atto 229

All'articolo 2 sostituire le lettere a), e), h) e i) con le seguenti:

- “a) Aree sciabili attrezzate: l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell'insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato. Tali aree sono definite anche aree sciabili gestite;”
- e) “Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi caratterizzati da dislivelli contenuti e su lunghe distanze;”
- h) “*Snowboard*: tecnica sciistica, praticata mantenendosi in equilibrio su una ampia tavola avente caratteristiche costruttive simile ad un monosci su cui gli attacchi sono disposti obliquamente all'asse maggiore di scorrimento dell'attrezzo;”
- i) “*Telemark*: tecnica sciistica caratterizzata da un apposito attacco che vincola unicamente l'avampiede all'attrezzo lasciando il tallone libero e consentendo la flessione della caviglia. L'azione sterzante è ottenuta avanzando uno sci ed arretrando l'altro mediante il piegamento delle ginocchia.”

e aggiungere le seguenti:

- “a-bis): ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga): strumento elettronico utilizzato per la ricerca delle persone travolte in valanga, attraverso una ricetrasmittente che funziona alla frequenza di 457 kHz (standard internazionale);
- c-bis) Racchette da neve: strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca poiché aumenta la superficie calpestata e quindi anche il galleggiamento; esse sono principalmente usate in attività di escursionismo in ambiente innevato. Per facilitare la camminata si utilizzano bastoncini simili a quelli utilizzati dallo sci che aiutano nell'equilibrio;
- c-ter) Sci alpinismo (o sci-alpinismo): attività sportiva, anche agonistica, praticata tipicamente su territorio aperto innevato al di fuori delle aree sciabili attrezzate, mediante l'utilizzo di opportuni sci muniti di pelli di foca che permettono la risalita; all'occorrenza si affrontano anche difficoltà tipicamente alpinistiche (passaggi di ghiaccio e di roccia) con uso di piccozza, ramponi e corda. Lo scialpinismo si può praticare con sci, con sci da *telemark*, con tavola da snowboard;
- e-bis) Sci-escursionismo: disciplina ricreativa dello sci nordico affine allo sci di fondo, dal quale si differenzia per l'uso delle pelli, di sci con lamine e dotati di attacchi che mantengono il tallone libero sia in fase di salita che in fase di discesa. Esso si

distingue dallo sci-alpinismo per l'assenza della componente alpinistica e per le minori inclinazioni del terreno su cui si sviluppa il percorso;

e-ter) Sci fuori pista (o *free-ride*): attività sportivo-ricreativa praticata in discesa su territorio aperto in neve fresca o comunque neve non battuta, anche in prossimità o nelle vicinanze di aree sciabili gestite mediante attrezzature da sci alpino, sci alpinismo, snowboard o *telemark*. Per la risalita dei pendii possono essere utilizzati anche gli impianti di risalita o utilizzare le racchette da neve. In alcuni territori è possibile l'utilizzo dell'elicottero se autorizzato;”.

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: ”1. Le aree sciabili attrezzate sono destinate all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "*snowboard*"; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.”.

All'articolo 6, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

“a) devono essere individuate in zone immuni dal pericolo valanghe e dal dissesto idrogeologico oppure, ove ciò non sia possibile, devono essere soggette a misure di mitigazione del pericolo e del rischio e devono essere idonee alla pratica degli sport invernali;”.

All'articolo 22 sostituire la parola “ciaspole” con “racchette da neve”.

All'articolo 23, comma 2, primo periodo eliminare le parole “, nonché al soccorso,” e aggiungere dopo il terzo periodo il seguente periodo: “I mezzi di soccorso possono accedere alle piste in qualsiasi momento utilizzando gli appositi dispositivi di segnaletica luminosa e acustica in dotazione agli stessi, senza la necessità degli adempimenti di cui al presente comma.”.

All'articolo 23 sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Gli sciatori, nei casi di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.”.

All'articolo 24 sostituire la rubrica con la seguente: “Sci fuoripista e attività in territorio aperto”.

All'articolo 24 sostituire il comma 2 con il seguente: “2. I soggetti che praticano lo sci fuoripista nelle aree sciabili attrezzate devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (ARTVA), pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di autosoccorso. Tale obbligo sussiste anche nel caso di attività scialpinistiche, sciistiche, alpinistiche ed escursionistiche, a prescindere dalla tipologia

dell'attrezzatura utilizzata, praticate su territorio aperto in ambienti innevati in presenza di pericolo di valanghe.”.

All'articolo 24 sopprimere il comma 3.

All'articolo 24 sostituire il comma 4 con il seguente: “4. I gestori degli impianti di risalita predispongono alle stazioni di partenza appositi pannelli indicanti il livello di pericolo valanghe ed espongono quotidianamente i bollettini di pericolo valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.”.

All'articolo 24 sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi, ove il pericolo sia stato mitigato e che non richiedono l'utilizzo del kit di autosoccorso, per la fase di risalita nella pratica dello scialpinismo e della pratica dell'escursionismo.”.

All'articolo 25, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

All'articolo 31, comma 2, lettera h) sostituire le parole “ di cui all'articolo 24” con le seguenti “ di cui all'articolo 24, comma 2”.

All'articolo 31, comma 2, sopprimere la lettera i).

All'articolo 37, comma 2, sostituire le parole “bollettini sul rischio di valanghe” con le seguenti “bollettini sul pericolo valanghe”.